

il Governo italiano ha firmato tale trattato, non ancora però recepito nella legislazione nazionale;

la tutela della biodiversità è ritenuta, in tutte le sedi scientifiche ed istituzionali internazionali di prestigio, argomento degno della massima attenzione da introdurre nella normativa di tutti i paesi;

l'attività di tutela della biodiversità contribuisce alla conservazione di specie e varietà vegetali che danno luogo a prodotti alimentari, che altrimenti correrebbero il rischio di essere persi per sempre anche nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad attivarsi e collaborare per un rapido recepimento di tale importante trattato;

ad adoperarsi in sede di applicazione dell'emanando decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, per la piena aderenza alle linee di protezione dell'agrobiodiversità contenute nel Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, approvato dalla conferenza biennale della FAO del 3 novembre 2001.

9/2031-ter/1. Valpiana, Deiana.

La Camera,

premesso che la lettera *m*) del provvedimento contiene la previsione di brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali;

considerato che il mondo animale e quello vegetale quali noi conosciamo sono il risultato di processi evolutivi che si sono verificati nell'arco di milioni di anni o che le modificazioni genetiche prodotte dall'uomo non possono essere valutate in tutte le loro implicazioni con riferimento a tempi altrettanto lunghi;

in applicazione del principio di precauzione, seppure visto nell'ottica della possibilità di interventi di modificazioni genetiche all'interno dello stesso « regno » di appartenenza, animale o vegetale che sia,

impegna il Governo

a valutare se nell'esercizio della delega sia opportuno introdurre adeguate prescrizioni tese ad evitare la possibilità di brevettare modifiche genetiche derivanti da interventi che mettano in sequenza geni di origine animale con geni di origine vegetale.

9/2031-ter/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge delega in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

la direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo nel luglio 1998, sono quindi passati oltre quattro anni dalla sua emanazione, un lasso di tempo molto lungo, che diventa enorme se si pensa alla materia che questa direttiva vuole regolamentare;

in questi anni la ricerca è andata avanti, così come è cresciuto il ruolo e il peso delle biotecnologie, per le quali si prevede nel prossimo futuro una crescita esponenziale;

il dibattito su questa materia, anche in relazione ai problemi etici che essa solleva, è andato avanti, tanto che la direttiva risulta ormai essere indiscutibilmente obsoleta e inadeguata;

il termine ultimo per il recepimento di questa direttiva da parte degli Stati membri dell'Unione europea era stato fissato al 30 luglio 2000, e a ben oltre

due anni di distanza da questa data, solamente sei paesi su 15 hanno provveduto a recepirla;

la maggioranza dei Paesi europei non ha quindi ancora provveduto ad emanare le norme nazionali di recepimento. Tra questi, Lussemburgo, Francia, e Germania hanno dichiarato di non avere intenzione, per ora, di farlo. Il Parlamento tedesco ha rinviato *sine die* il recepimento della stessa;

la direttiva 98/44 dà una protezione giuridica e quindi un diritto di proprietà agli inventori di biotecnologie, creando un diritto di proprietà temporaneo. Si crea quindi, in una materia così delicata e strategica quale quella della brevettabilità del vivente, un monopolio di fatto sull'invenzione, e conseguente rischio di dipendenza dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime alimentari, e di impoverimento generico;

non sono per nulla e certi gli impatti sanitari e ambientali, ancora troppo poco approfonditi soprattutto a medio e a lungo termine (basta pensare all'impatto degli OGM nel breve, medio e lungo periodo sulla salute umana, sui sistemi ecologici, sui sistemi agrari);

il « principio di precauzione », assente nella direttiva, è un principio riconosciuto a livello internazionale, sancito dalla Convenzione sulla biodiversità e inserito nel Trattato dell'Unione europea, in base al quale va giudicato sicuro e quindi immesso sul mercato un prodotto o un processo produttivo solo quando è stato eliminato qualunque dubbio sulla sua nocività per la salute e l'ambiente;

nel vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si è svolto a fine agosto scorso a Johannesburg, l'Unione europea ha posto formalmente tra le sue priorità quello della centralità del principio di precauzione, e il documento finale di Johannesburg relativo al « Piano d'azione », seppur rivedendo in parte detto prin-

cipio, ha comunque riaffermato la necessità di un "approccio di precauzione »;

numerossime istituzioni sia scientifiche, che etiche, che politiche, tra cui ad esempio i comitati Nazionali di bioetica francese e italiano, la British medical association, l'Istituto Curie di Parigi, si sono appellate contro la direttiva stessa;

questa direttiva europea non prevede — tra le altre cose — la necessità del rispetto degli obblighi derivanti da importanti convenzioni e accordi internazionali — in parte considerati al comma 2, articolo 1, del disegno di legge delega all'esame del Parlamento — in materia di brevetti, di diritti dell'uomo, di dignità dell'essere umano, di divieto di donazione di esseri umani;

è evidente quindi la necessità che la Commissione europea riconsideri l'intera materia, facendosi così carico del disagio e della contrarietà espressa in maniera netta da alcuni dei principali paesi dell'Unione europea, che si oppongono motivatamente al suddetto recepimento;

attualmente il mercato delle biotecnologie è dominato da poche grandi società, multinazionali private, le quali attraverso i brevetti attuano un sistema di controllo delle sementi del pianeta che rischia di strangolare ancora di più le economie dei paesi del terzo mondo;

risulta pertanto indispensabile fissare delle regole, delle linee guida internazionali che possano garantire che in futuro il mercato biotecnologico possa essere utilizzato in modo positivo per l'umanità, così da non avere una ripercussione negativa sulla salute e sull'ambiente;

in questa ottica, e in armonia con la Convenzione sulla biodiversità adottata nel 1992, si pone — tra gli altri — il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma dalla trentunesima riunione della Conferenza della Fao il 3

novembre 2001. È un Trattato molto importante per la tutela delle risorse genetiche vegetali, che mira ad introdurre più trasparenza e maggiore accesso per i paesi più poveri al mercato globale delle sementi;

un primo passo — questo del Trattato Fao — per la tutela della biodiversità agricola, in una prospettiva rivolta al raggiungimento della piena sovranità alimentare dei Paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo non ultimo di ripartire equamente i benefici derivanti dalle attività legate alle risorse genetiche;

il 6 giugno ultimo scorso il Governo italiano, nella persona del ministro per le politiche agricole, in occasione del vertice Fao tenutosi a Roma, ha firmato e sottoscritto — insieme a tutti i paesi della Unione europea — il suddetto Trattato;

è in preparazione presso la Commissione europea una direttiva sulle sementi, che dovrà essere successivamente discussa e approvata dal relativo Parlamento;

impegna il Governo:

ad adoperarsi a livello internazionale e presso gli altri paesi europei, affinché si riconsideri la direttiva 98/44/CE al fine di una sua sostanziale rielaborazione;

a riaprire in Europa la discussione sulla attuale disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e sul regime brevettuale al fine di assicurare un regime di protezione efficace ed equilibrato, e rivedere a livello comunitario tutta la materia delle manipolazioni genetiche e del loro sfruttamento commerciale;

a valutare l'opportunità di inserire all'interno del futuro decreto legislativo di recepimento il rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato Fao sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, che il nostro Governo ha sottoscritto solo pochi mesi fa.

9/2031-ter/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)

(A.C. 1798 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il testo del disegno di legge n. 1798, pur con le integrazioni apportate dalla Commissione, resta estremamente generico e indeterminato nella individuazione dei principi e criteri direttivi generali e specifici e, quindi, sostanzialmente elude una delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione;

in particolare, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi generali, appare indeterminata, oltre che impropria, la previsione di una finalità attinente la tutela della concorrenza, cui subordinare la nuova normativa della tutela ambientale, nel momento in cui si vuole adeguare quest'ultima ad una non meglio specificata disciplina vigente negli altri paesi dell'Unione europea, senza alcuna indicazione dei criteri di scelta in caso di difformità, lasciando così piena discrezionalità al Governo, mentre l'unico parametro di riferimento valido dovrebbe essere rappresentato dalle direttive comunitarie;

non sono citati i principi di prevenzione, precauzione, correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni am-

bientali già verificatisi, nonché di responsabilità per gli autori delle attività inquinanti;

per quanto riguarda invece i criteri specifici, le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti sembrano ridursi alla previsione di controlli, peraltro circoscritti alla sola fase dello smaltimento, mentre sono totalmente assenti indicazioni circa le finalità della gestione del ciclo, dalla necessaria condivisione delle responsabilità alla riduzione della pericolosità in fase di smaltimento finale, con riferimento sia alla protezione dell'ambiente sia alla tutela della salute umana. Non vi è alcun richiamo all'esigenza di tendere a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali. Né vi è alcuna indicazione rivolta a perseguire l'applicazione omogenea nel territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani;

ancora, non si prevedono specifiche e adeguate forme di stanziamento per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da ignoti, prefigurando sia pure implicitamente una inevitabile ricaduta dei relativi oneri sul bilancio dello Stato, salvo non si vogliano lasciare inattuato le misure previste;

neppure si riscontrano previsioni in materia di piani e di autorità di bacino, di analisi del rischio idrogeologico, di conoscenza geologica del territorio;

addirittura, quando si tratta di disciplinare l'estensione del territorio sotto-

posto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, il mancato richiamo ai principi ed alle finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sembra quasi voler conferire al Governo una delega in bianco a derogare a disposizioni rivolte alla salvaguardia dei territori di particolare rilievo paesaggistico ed ambientale;

infine, appare davvero singolare che a fronte di una generale rivisitazione della normativa relativa al complesso delle tematiche legate all'ambiente non si sia sentita l'esigenza di procedere ad una codificazione dei reati ambientali;

le ampie lacune evidenziate rappresentano solo una esemplificazione della

inadeguatezza del testo a fornire al Governo indicazioni precise e puntuali così come richiesto dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 76 della Costituzione, già richiamato,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1798.

n. 1. Vigni, Relacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Vendola, Bandoli, Calzolaio, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi.